



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3° Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Mobilità e Viabilità

**Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza per la viabilità provinciale in situazioni di
emergenza, a seguito di incidenti o versamenti di materiali
sulla sede stradale e relative pertinenze**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1

Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299944

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386 – pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il servizio è affidato in concessione **in via prioritaria** ma senza esclusiva e consiste nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze sulla intera rete viaria di competenza della Provincia di Ferrara, nonché **in via accessoria** il ripristino del patrimonio stradale danneggiato.

Per la definizione di “sede stradale” e di “confine stradale” si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46 e punto 10, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 4 del presente capitolato d'oneri.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante “Testo Unico in materia ambientale”.

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente la Provincia o il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva.

Il corrispettivo del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze sulla intera rete viaria di competenza della Provincia di Ferrara, sarà costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'allegato I.1 e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti anche Codice), unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione.

Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per la Provincia di Ferrara poiché il corrispettivo spettante al concessionario sarà rappresentato dalle somme che saranno a questi liquidate dalle compagnie assicurative, stante la surrogazione del concessionario nel diritto al risarcimento del danno vantato dalla Provincia di Ferrara.

Anche nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile del sinistro, i costi degli interventi effettuati di pulizia, compreso il ripristino della sola segnaletica stradale verticale di pericolo e di prescrizione, dovranno rimanere comunque a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun onere a carico della Provincia di Ferrara.

Qualora il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio della Provincia (segnaletica diversa da quella indicata al comma precedente, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, banchine, scarpate, recinzioni, parapetti, ecc.), nel caso in cui sia stato individuato il responsabile del sinistro stesso, il concessionario dovrà provvedere al ripristino del patrimonio stradale e degli elementi danneggiati mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e a trasmettere le relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa.

Il Concessionario si assume in ogni caso il rischio ed i costi di qualsiasi intervento effettuato senza possibilità alcuna di rivalersi sull'Amministrazione provinciale.

Art. 2 - Durata della concessione

L'appalto ha durata iniziale di mesi 24 decorrenti dalla data di consegna del servizio, con opzione di rinnovo per uguale periodo riservata alla Provincia.

La concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, oltre che nei casi previsti dall'art. 189 del Codice, nei seguenti casi: acquisizione al demanio provinciale di nuove strade o dismissione di strade provinciali.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni del contratto in scadenza per un periodo massimo di sei mesi o, se inferiore, fino



all'avvio del nuovo servizio.

Art. 3 - Ammontare della concessione

L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari ad Euro 1.600.000,00 fuori campo IVA, comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga. Il predetto importo è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e la cauzione definitiva.

Il costo della manodopera necessaria alla gestione della concessione è stimato indicativamente nel 63% del valore della concessione. Tale valore non è vincolante e dovrà essere stimato dagli offerenti con riferimento alla propria specificità aziendale e alla propria proposta gestionale.

Il Concessionario si assume completamente il rischio di impresa e potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione Provinciale di Ferrara, ai sensi del precedente comma.

Il rischio legato alla gestione del servizio è stimato in via indicativa nella **Matrice dei rischi allegato C) al presente Capitolato**.

Resta inteso che anche gli oneri ed i costi relativi agli apprestamenti per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per l'esecuzione degli interventi rientranti nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili restano esclusivamente a carico del Concessionario.

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non valutabile in termini di rischi specifici e quindi non è ritenuta necessaria l'elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

L'importo degli oneri per la sicurezza da eventuali interferenze in corso di esecuzione è interamente a carico del Concessionario.

Art. 4 - Designazione sommaria delle attività comprese nel servizio

1. Le attività che costituiscono il servizio in concessione possono riassumersi come di seguito riportato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:

- A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:
- aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
 - recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc.;
- B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti.
- C) Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale del Settore Tecnico della Provincia



di Ferrara;

D) Ripristino del patrimonio stradale e degli elementi danneggiati mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione delle idonee relative certificazioni nei casi previsti dalla normativa, qualora il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio della Provincia (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, banchine, scarpate, recinzioni, parapetti, ecc.).

2. L'attività di cui al precedente comma 1, lett. D) è esclusa nei soli casi in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente o del sinistro, fatta eccezione per gli interventi di ripristino della segnaletica verticale di pericolo, di prescrizione e di emergenza, che sono invece sempre inclusi nell'oggetto della concessione.

3. Il Concessionario è tenuto ad effettuare interventi di reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, consistenti in un primo intervento operativo di messa in sicurezza operativa dell'area interessata per evitare ulteriori danni all'ambiente ed al suolo.

4. Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti al patrimonio stradale (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, banchine, scarpate, recinzioni, parapetti, ecc.), il Concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria, dispositivi di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale, eseguendo in sicurezza l'intervento. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria ed i dispositivi di emergenza, dovranno essere mantenuti in efficienza per tutto il tempo necessario a cura e spese del Concessionario, e potranno essere ritirati solo dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino degli elementi danneggiati.

5. Qualora il sinistro abbia visto coinvolta fauna selvatica, sarà compito del Concessionario prendere immediati contatti telefonici con il competente CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) fornendo tutte le informazioni di merito. L'eventuale rimozione e smaltimento di carcasse di fauna (anche randagia) ritrovata sulla sede stradale, sarà a carico del Concessionario secondo le vigenti norme in materia, onde giungere alla completa messa in sicurezza e ripristino della sede stradale.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata ed al recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati ecc.), nonché quant'altro indicato al precedente articolo 4, con la precisazione che quanto indicato all'articolo 4, comma 1, lett. A), B), C), nonché dall'art. 4 comma 1, lett. D) limitatamente al ripristino della segnaletica verticale di pericolo e di prescrizione, è previsto anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, pertanto costituente vera e propria insidia o trabocchetto. Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato al successivo articolo 6, come eventualmente ridotti in sede di offerta.

Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, ecc.), attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno) che dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.

Qualora l'intervento non sia stato richiesto dal personale del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente a comunicare la segnalazione ricevuta anche all'Amministrazione provinciale.

4

Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299944

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386 – pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po

Ferrara
terra e acqua

La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative e/o del Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità post sinistro stradale o altro evento accidentale. Il Concessionario è altresì tenuto a verificare che il sinistro sia avvenuto sulla rete stradale di competenza della Provincia di Ferrara.

Art. 6 - Tempi di intervento

I tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, non dovranno superare:

- 45 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 60 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 60 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00

dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde di pronto intervento della Centrale Operativa del Concessionario, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

Le cause di impossibilità ad intervenire nei tempi previsti nel presente Capitolato sono costituite solo da quelle non imputabili al Concessionario e devono essere prontamente comunicate alla Provincia, al massimo entro 30 minuti dalla chiamata al numero verde di pronto intervento e comunque in tempo utile per consentire alla Provincia la valutazione di eventuali provvedimenti. L'esecuzione del servizio resta sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa, mentre, una volta cessata l'impossibilità, il servizio deve essere eseguito nell'osservanza dei tempi e modalità previste.

Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro o altro evento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato. Ove lo stato dei luoghi o gli organi di Polizia lo richiedano, gli operatori intervenuti dovranno impegnarsi come movieri per regolamentare il traffico o in attività di sbandieramento, con le modalità e nel rispetto dei criteri di sicurezza di cui al D.M. 22 gennaio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel caso di danneggiamento delle infrastrutture stradali (segnaletica, dispositivi di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazioni, recinzioni, parapetti, ecc.), il ripristino definitivo degli elementi danneggiati, deve essere effettuato con la seguente tempistica dal momento del sinistro:

- 2 ore, tutti i giorni, sia feriali che festivi, per la segnaletica verticale di prescrizione con cui si impone ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza (segnale di dare precedenza) nonché per quella con cui si impone ai medesimi di fermarsi e di dare precedenza (segnale di STOP);
- 24 ore nei giorni feriali, sabato escluso, per la segnaletica verticale definitiva (ad eccezione della segnaletica di tipo direzionale);
- 48 ore nei giorni festivi ed i sabati, per la segnaletica verticale definitiva (ad eccezione della segnaletica di tipo direzionale);
- 15 giorni dalla data del sinistro, per tutti gli altri casi.

Art. 7 - Modalità operative e formazione del personale del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato al punto 7) del presente articolo e indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Provincia di Ferrara, in tutte le tipologie di intervento rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
 - a) installazione del cantiere, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada, e dal DECRETO 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", e dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Concessionario in esecuzione art. 89 D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La squadra incaricata dell'intervento dovrà essere composta da personale in numero adeguato alle caratteristiche della strada e del tipo di traffico, e in ogni caso non inferiore a 2 unità.



- b) il rispetto delle eventuali disposizioni degli Organi di Polizia o del personale Provinciale, anche se, qualora la segnaletica debba restare posizionata per un tempo superiore alla durata delle attività di primo intervento (ad esempio, in osservanza alle eventuali disposizioni degli Organi di Polizia o del personale Provinciale), tali disposizioni siano comunicate o modificate in momenti successivi al posizionamento della segnaletica stessa;
- c) integrazione della segnaletica attraverso l'installazione di adeguati dispositivi luminosi qualora la suddetta segnaletica sia posizionata o debba essere mantenuta in presenza di nebbia, scarsa visibilità o in orario serale/notturno oppure in galleria, sottopassi, zone d'ombra, ecc.
- d) accurata documentazione fotografica dell'evento prima dell'intervento e di tutti i danni al patrimonio Provinciale e non Provinciale conseguenti al sinistro;
- e) esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività di ripristino per la messa in sicurezza della strada che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche dell'evento;
- f) recupero a mano o con mezzi idonei dei detriti solidi di grande e media dimensione (vetri, plastiche, lamiera, metalli, ecc.) dispersi, anche con caratteristiche inquinanti, tossiche, infettanti;
- g) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc), con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali;
- h) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- i) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
- j) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto i) ed eventuale lavaggio finale;
- k) messa in sicurezza della sede stradale mediante immediati interventi di protezione dei punti critici, con particolare cura per gli elementi collisi o interessati dall'evento che possono costituire ostacolo o fattore di rischio per la circolazione, ad esempio, elementi instabili o sporgenti, ramaglie, calcinacci, impianti, segnaletica, barriere stradali, pali, attenuatori d'urto, recinzioni, ecc.;
- l) segnalazione, a norma del Codice della Strada, della presenza di elementi della strada o ad essa prossimi che risultano danneggiati o da proteggere, in quanto fattori di pericolosità;
- m) posizionamento, come da precedente art. 4 comma 1 lett. C), di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione degli utenti della strada e alla sicurezza della circolazione stradale, nonché il correlato mantenimento in efficienza della stessa fino al ripristino degli elementi danneggiati;
- n) qualora asportati/sostituiti e appartenenti al patrimonio provinciale, conservazione dei medesimi nei magazzini del Concessionario, fino alla comunicazione di nulla osta allo smaltimento da parte della Provincia ovvero al conferimento a magazzino provinciale;
- o) raccolta, carico, trasporto, deposito, conferimento per lo smaltimento/recupero in apposite discariche o altri impianti di gestione rifiuti, idoneamente autorizzati, di tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati ed ogni altro residuo rimosso dall'area di intervento, incluse le carcasse della fauna selvatica, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di sinistro stradale o di perdita di carico.
- p) documentazione fotografica (ed eventualmente video) attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi, con particolare riferimento agli elementi del patrimonio stradale danneggiati e rilievo della posizione precisa in cui si è verificato il sinistro (sigla strada e progressiva km con precisione decametrica, coordinate geografiche);
- q) chiusura cantiere;
- r) riapertura al traffico veicolare.
- s) ripristino a regola d'arte e nel rispetto della relativa normativa tecnica di settore degli elementi della strada che risultano danneggiati a seguito del sinistro mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione ex novo dei medesimi e trasmissione alla Provincia delle idonee relative certificazioni nei casi previsti



dalla normativa, previa apertura del cantiere, e nel rispetto dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione rilasciata dalla Provincia, su richiesta del Concessionario (il presente punto si intende valevole solo per gli interventi con individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi con la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici).

2. In base all'iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia di tutela ambientale" e s.m.i.
3. Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all'articolo 230, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'articolo 266, comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.
4. Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 "Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i.
5. Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D.P.R. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
6. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995. In ogni caso gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e successive modifiche e integrazioni, e dalla norma UNI EN 471, nonché conformi al regolamento UE 2016/425, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, funzionali a tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada (da ora genericamente denominata "vestiario") per gli addetti ai lavori stradali e alla conduzione dei mezzi operativi aventi le quantità e le caratteristiche descritte negli allegati al presente Capitolato tecnico.
7. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infezzanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti", ai sensi della Legge 334/1999;
 - tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, dello sgombero tempestivo della sede stradale.Il programma di formazione e le modalità di svolgimento saranno oggetto di valutazione in sede di offerta e dovranno essere specificamente documentate dal Concessionario aggiudicatario.
8. In ragione della suddetta messa in sicurezza operativa, il Concessionario deve essere in possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs.n.152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 2bis, 4, 5 e 9 e deve conservare tale requisito durante tutto il periodo di validità del contratto



che disciplina l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

9. In caso di sostituzione della segnaletica, le pellicole retroriflettenti dei segnali dovranno risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001/2000 e marcate CE EN 12899-1.
10. Tutti i dispositivi installati ed i prodotti impiegati devono essere marcati CE e conformi alle norme tecniche vigenti.
11. Il Concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e la scelta dell'operatore a cui fare effettuare tale intervento è a carico del responsabile dell'incidente e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti. Nel caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il Concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente ad Arpa Emilia Romagna per le conseguenti eventuali verifiche.
12. È esclusa ogni responsabilità della Provincia per eventuali danni o sinistri verificatisi durante lo svolgimento del servizio affidato in concessione.

Art. 8 - Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel Disciplinare di gara, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (vedi art. 102, art. 11 Codice).

Dovrà garantire l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Progetto o suo delegato, prima dell'avvio della concessione, l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

E' obbligo del Concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Dirigente responsabile del Settore si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la Ditta concessionaria deve inviare al Responsabile Unico del Progetto una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato.

Nel caso in cui il Responsabile del Progetto ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.



Art. 8bis - Obblighi del personale addetto

Il Personale addetto deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2003 e ss.mm.ii. Il Personale deve garantire il segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 9 - Delega ad operare per conto della Provincia di Ferrara e condizioni economiche del servizio

Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte della Provincia di Ferrara a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti, per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento accidentale, nonché per il ripristino del patrimonio stradale danneggiato, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggiati.

È onere del Concessionario agire avverso le compagnie di assicurazione al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati alla Provincia da parte degli assicurati. Ne segue che il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Provincia per il mancato o ritardato pagamento da parte della compagnia assicurativa.

La Provincia di Ferrara (Concedente), in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, mediante la stipula del contratto, autorizza e conferisce delega al soggetto incaricato del servizio (Concessionario) per:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c) acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri redatti dagli organi di polizia;
- d) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale e per il ripristino del patrimonio stradale.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, la Provincia di Ferrara si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, laddove ne fosse in possesso e con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, la Provincia si impegna ad informare gli organi preposti ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula del contratto di concessione del servizio oggetto del presente Capitolato onde permettere al Concessionario l'acquisizione diretta dei dati non segreti relativi al sinistro.

Vista la natura dell'appalto, per la quantificazione dei danni il Concessionario dovrà fare riferimento a prezzi unitari contenuti in prezzari ufficiali, che, per l'appalto in oggetto, corrispondono a quelli della Regione Emilia-Romagna validi per l'annualità di riferimento. Qualora il prezzo unitario non sia reperibile nel prezzario regionale, potrà essere utilizzato quello di ANAS (vigente per l'annualità di riferimento); qualora il prezzo non sia disponibile neppure in quello ANAS, potrà essere utilizzato un altro prezzario ufficiale (es. Camera di Commercio di Ferrara).

Art. 10 - Ulteriori oneri a carico del Concessionario

Nel caso in cui l'autore del sinistro o altro evento sia sconosciuto, il Concessionario si impegna a richiedere agli organi competenti tutte le informazioni necessarie al fine di individuare il danneggiante, sollevando la Provincia da qualsiasi onere economico ed amministrativo.

Con riferimento alle attività previste al precedente art. 4, il Concessionario deve attivare una banca dati che includa almeno le seguenti informazioni, oltre a quelle concordate con la Provincia in sede di impostazione condivisa del database:

- soggetto che ha attivato il servizio;



- orario ricezione chiamata, orario suo smistamento e centro logistico contattato;
- località dell'intervento (sigla strada, progressiva km+hm, Comune, coordinate geografiche);
- punto di fermo del veicolo incidentato;
- targa/targhe del/i veicolo/i coinvolto/i e denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione;
- orario di arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- Forze dell'Ordine e dipendenti Provinciali presenti sul posto, se intervenuti;
- personale della concessionaria intervenuto;
- mezzi intervenuti, tipologia e relativa targa;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dall'evento;
- natura e quantità di sostanze/materiali eventualmente dispersi;
- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento allegando la quarta copia del formulario;
- eventuali altre attività svolte a titolo di servizi aggiuntivi gratuiti;
- dati del proprietario e del conducente, se disponibili;
- documentazione acquisita dagli organi di polizia, altri documenti attinenti al sinistro ed eventuale corrispondenza;
- descrizione dei danni apportati al patrimonio stradale, con specifica indicazione degli elementi dell'infrastruttura stradale da ripristinare e relativa documentazione fotografica;
- documentazione fotografica che mostri il contesto di riferimento prima e dopo l'intervento;
- breve relazione sulle attività di ripristino degli elementi della strada danneggiati, relativi certificati di conformità dei prodotti impiegati/installati e certificazioni di corretta posa dei prodotti installati nei casi previsti dalla normativa (numero e caratteristiche dei cartelli stradali sostituiti, tipologia e metri lineari di barriera sostituita, metri di banchina ripristinata, ecc.);
- data e orario termine intervento.

La banca dati deve consentire l'accesso e la ricerca dei dati relativi ai sinistri tramite indicazione della sigla della strada e/o del periodo di riferimento.

Il Concessionario è tenuto ad indicare nella banca dati di cui sopra, entro 24 ore dalla segnalazione di pronto intervento o comunque entro 24 ore dalla data in cui ne avrà conoscenza, se il servizio rientra per intero nelle proprie competenze o se, qualora il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, gli interventi di ripristino del patrimonio stradale danneggiato, che non includano la segnaletica verticale di pericolo e di prescrizione, non saranno effettuati a sua cura.

È a cura del Concessionario il compito di mantenere regolarmente aggiornato il database di cui al precedente comma. I dati identificativi dell'intervento, da concordare, dovranno essere inseriti entro le 48 ore successive all'intervento stesso.

Per gli incidenti più gravi il Concessionario, su richiesta della Provincia, fornirà relazioni tecniche specialistiche o perizie, da far elaborare a cura e spese del Concessionario da consulenti tecnici esperti delle materie specialistiche di interesse per i casi specifici (barriere stradali, progettazione stradale, ecc.).

All'interno della banca dati, la mappatura degli interventi deve essere anche rappresentata graficamente.

Art. 11 - Designazione responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il concessionario effettua trattamento di dati personali di titolarità della Provincia in qualità di ente danneggiato dai sinistri, acquisiti in occasione del servizio.

2. **In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.**

3. Il concessionario è, pertanto, designato dalla Provincia di Ferrara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato "trattamento dei dati dei soggetti coinvolti in una procedura di acquisto di beni e servizi e gestione del relativo contratto", il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto **previsto dall'Accordo allegato B) al presente capitolato.**

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle



prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 12 - Oneri a carico della Provincia di Ferrara e del Concessionario

Il Concessionario dovrà attivare autonomamente le procedure di richiesta di rimborso, al danneggiante o alla relativa compagnia assicuratrice, degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato ed a formulare all'organo di Polizia intervenuto, eventuale specifica richiesta dei dati necessari, relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti.

Solo qualora il Concessionario non riesca ad ottenere tali dati, la Provincia di Ferrara si impegna a formulare all'organo di Polizia intervenuto eventuale specifica richiesta al fine di ottenerli in relazione all'evento ed ai veicoli coinvolti.

Per agevolare la trasmissione di tali dati, potrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, all'uopo predisposto, che sarà proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del Centro Logistico Operativo del Concessionario, qualora siano entrambi intervenuti sul posto.

Anche qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento accidentale, la squadra operativa del Concessionario dovrà raccogliere i seguenti dati:

- localizzazione del sinistro (sigla strada, progressiva km, Comune, coordinate geografiche);
- indicazioni temporali (orario ricezione chiamata, orario suo smistamento e centro logistico contattato);
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi.

Art. 13 - Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Il Concessionario assicura alla Provincia di Ferrara, agli organi di Polizia ed alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare tutta la documentazione disponibile relativa all'intervento e necessaria per l'espletamento delle rispettive funzioni.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Capitolato e dalla Convenzione, da stipularsi successivamente all'aggiudicazione, il Concessionario dovrà presentare una cauzione definitiva per un importo pari a Euro 80.000,00.

La cauzione resta vincolata fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal successivo contratto, da attestarsi a cura del Dirigente del Settore Tecnico.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura, l'assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.).

Art. 15 - Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario e garanzie

Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. A tal fine il Concessionario dichiara espressamente di sollevare la Provincia di Ferrara da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente e di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per fatti diretti o indiretti e connessi all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza post-incidente e comunque di ogni danno che anche in relazione al lavoro prestato dal suo



personale nel corso dell'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al concedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza dovrà essere consegnata alla Provincia di Ferrara, prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna, la Provincia di Ferrara potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia prestata. Al fine di verificare il permanere della validità della polizza nel corso della durata della concessione, dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Art. 16 - Requisiti del Concessionario

I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità tecnica sono indicati nel disciplinare di gara.

Art. 17 - Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà avere nella propria disponibilità, in una qualsiasi delle forme giuridiche e organizzative ammesse nell'ordinamento, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:

1) Centrale Operativa (CO)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara e/o dagli Organi di Polizia Stradale, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate. Non dovrà avere sede necessariamente all'interno della Provincia di Ferrara, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo territorialmente più adeguato e in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve o comunque nei tempi garantiti in sede di offerta tecnica.

2) Centri Logistici Operativi (CLO)

Organi operativi, dislocati nel territorio della Provincia di Ferrara o in prossimità dei suoi confini, deputati, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 6 del presente Capitolato; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di due Centri Logistici Operativi, uno localizzato nella zona del territorio della Provincia di Ferrara denominata "Alto Ferrarese" e l'altro nella zona denominata "Basso Ferrarese", o in alternativa fuori da tali zone, ma situati a una distanza non superiore a 5 km di percorrenza stradale dalla più prossima strada provinciale ferrarese. La carta della rete stradale provinciale con evidenziate le zone Alto e Basso Ferrarese **allegata al presente Capitolato**, farà parte integrante del Contratto.

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato. In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati



tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

3) Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 18, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di due veicoli polifunzionali attrezzati, uno per ogni Centro Logistico Operativo.

4) Veicoli operativi specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al precedente punto 3, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso i centri operativi e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per la Provincia di Ferrara.

5) Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio del Concessionario, dotato di adeguato personale, con il quale la Provincia di Ferrara si interfacerà per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varianza, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o di un Centro Logistico Operativo.

Il Concessionario si impegna a fornire alla Provincia di Ferrara in sede di offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara:

- a) le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio provinciale;
- b) la mappatura con la localizzazione dei Centri Logistici Operativi e dei veicoli polifunzionali attrezzati, di proprietà o in disponibilità esclusiva del concessionario in base ad altro titolo, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria provinciale, con obbligo di stazionamento permanente presso le sedi dei Centri Logistici Operativi;
- c) una relazione tecnica, circa la gestione del servizio che descriva in modo dettagliato e completo, sulla base della mappatura di cui al punto precedente, i criteri di attribuzione degli interventi ai vari Centri Logistici Operativi esistenti sul territorio.

Dopo l'affidamento le parti concorderanno un calendario di incontri periodici per il corretto monitoraggio del servizio espletato e finalizzato altresì alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Art. 18 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Provincia di Ferrara, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia di Ferrara.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di



sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
- e) un numero adeguato di operatori, comunque non inferiore a due, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché idoneo a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti in disponibilità prioritaria del Centro Logistico Operativo, o per il tramite della Centrale Operativa del Concessionario, affinché sia assicurato il rispetto dei tempi di intervento prescritti dal precedente art. 6 in ragione del carattere di pubblica utilità del servizio, finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale.

Art. 19 - Definizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dalla Convenzione è territorialmente competente il foro di Ferrara. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali spese di bollo e di eventuale registrazione, diritti di segreteria e di copia.

Art. 21 - Penali a carico del Concessionario

La Provincia di Ferrara procederà all'applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio.

- 1) Ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto e/o mancata o inesatta comunicazione dell'orario di arrivo sul posto.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00;
 - alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00.
- 2) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati diversi da quelli di cui al punto 1) alla Provincia di Ferrara.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 100,00;
 - alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 200,00.
- 3) Inadeguato ripristino della sede stradale e aree contermini interessate dal sinistro: € 500,00 (€ 1.000,00 se l'inadeguato ripristino causa ulteriori sinistri) salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Dopo la terza inadempienza, la Provincia di Ferrara potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.
- 4) Squadre operative diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica: € 300,00 ad evento.
- 5) Abbandono o non corretta gestione dei rifiuti detenuti/prodotti: € 500,00 ad evento, salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Dopo la terza inadempienza la Provincia di Ferrara potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.



- 6) Prodotti ed attrezzature, oppure veicoli impiegati diversi rispetto a quelli proposti in offerta tecnica: a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.
- 7) Mancata o non corretta installazione della segnaletica: € 250,00 salva la possibilità per la Provincia di Ferrara di esecuzione in danno nei confronti del Concessionario.
- 8) Mancata esecuzione di interventi senza individuazione del responsabile: € 1.000,00 salva l'esecuzione in danno nei confronti del Concessionario. Dopo la terza inadempienza la Provincia di Ferrara potrà procedere, oltre che all'applicazione della penale, alla risoluzione del contratto.
- 9) Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica: a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale, la Provincia di Ferrara contesterà tramite PEC al Concessionario le inadempienze ravvisate.

Il Concessionario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Provincia di Ferrara.

La Provincia di Ferrara quindi, nel caso in cui ritenga inidonee le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, salvo che il Concessionario non intenda procedere con pagamento diretto. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del Concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni è calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Provincia di Ferrara, dopo tre contestazioni di inadempienze con provvedimento motivato, potrà anche intimare al Concessionario di sostituire un Centro Logistico Operativo (CLO).

Art. 21 BIS - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire, anche solo parzialmente, una o più prestazioni oggetto della concessione o connesse alla stessa oppure cagioni danni alla Provincia di Ferrara, ovvero l'esecuzione non sia conforme agli standard di regolarità e correttezza previsti, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, l'Ente potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al Concessionario, al quale addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento, la Provincia di Ferrara potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato da parte del Concessionario. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata come previsto al precedente art. 21.

Art. 22 - Decadenza e revoca della concessione

Costituiscono motivo di revoca anticipata e di decadenza della concessione, oltre ai casi previsti al precedente art. 21, le seguenti circostanze:

- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della Concessione, di uno dei requisiti di ordine generale o speciale previsti;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della Concessione, di uno dei requisiti tecnici minimi per il corretto svolgimento del servizio, previsti nell'articolo 17 del presente Capitolato e/o di quanto offerto come miglioria in sede di gara;
- il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del Concessionario entro 6 ore dalla chiamata (fermo restando le penali a carico del Concessionario disciplinate dall'articolo 21 del presente Capitolato).

La risoluzione per inadempienza sarà, in ogni caso, contestata formalmente al Concessionario, che potrà,



entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni scritte.

Qualora la Provincia di Ferrara non ritenga idonee le motivazioni addotte dal Concessionario, dichiarerà risolta la Concessione senza ulteriori formalità.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La ditta che intenda avvalersi del subappalto per l'esecuzione di parte del servizio (limitatamente all'esecuzione di parte del servizio mediante sub-contratti con società terze) deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e successivamente dovrà inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione alla Provincia, depositando il contratto con il subappaltatore ed ottemperando agli altri adempimenti previsti dagli artt. 188 e 119 del Codice.

Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento del servizio e l'impiego contrattuale di solo personale (autonomo e/o libero professionista e/o parasubordinato o comunque reso in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia), per lo svolgimento del servizio non costituiscono subappalto, così come non si configurano attività affidate in subappalto le altre prestazioni previste dal citato art. 119 del Codice.

Art. 24 - Interpretazione del contratto e del Capitolato

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 25 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i documenti di gara adeguati e i servizi stessi realizzabili e nel loro complesso remunerativi, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente Capitolato.

Il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 26 - Tracciabilità

Ai sensi della Legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario, a pena di nullità assoluta, si assumerà gli obblighi di tracciabilità della suddetta legge e dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o Poste Italiane SPA dedicati in via permanente ancorché non esclusiva a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità



Anticorruzione (A.N.AC.). Dovranno essere comunicate le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sui suddetti conti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di C/C già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente concessione. E' fatto, altresì, obbligo di comunicare ogni variazione ai dati trasmessi.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente Capitolato e l'Amministrazione potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta Legge n.136/2010 ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura territorialmente competente.

Art. 27 – Codice di Comportamento - Pantouflage – Revolving Doors

a) Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Ferrara, come da ultimo adottato con decreto del Presidente n. 152 del 20/12/2023, l'appaltatore si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non materialmente allegati, sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “Statuto e Regolamenti”.

b) Pantouflage – Revolving doors

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'appaltatore di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati della Provincia di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con la Provincia di Ferrara. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 28 - Allegati

Allegato A - Planimetria rete viaria di competenza della Provincia di Ferrara

Allegato B - Accordo per il trattamento di dati personali


Allegato C – Matrice dei rischi

Il Responsabile del Progetto
Responsabile Servizio Mobilità e Viabilità
Ing. Dario Vinciguerra



PROVINCIA DI FERRARA - VIABILITA'

SCALA 1:130000



ELENCO STRADE PROVINCIALI

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| SP1 VIA COMACCHIO | SP26 OSPITAL MONACALE-CONSANDOLO | SP60 GRAN LINEA |
| SP2 VIA COPPARO | SP27 ROMEA-GORO "CRISTINA" | SP61 PANFILIA |
| SP3 DELLE ANIME | SP28 TRESIGALLO-IOLANDA DI SAVOIA | SP62 PONTE MAODINO-MASSENZATICA |
| SP4 COPPARO-MIGLIARINO | SP29 PORTOMAGGIORE-RAFFANELLO | SP65 FERRARA-CONSANDOLO |
| SP5 DAZIO DI GUARDA | SP32 LUIGIA | SP66 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA |
| SP6 CENTO-FINALE EMILIA | SP34 S.AGOSTINO-BUONACOMPRA | SP68 DI CODIGORO |
| SP7 ZENZALINO | SP35 SAN CARLO-POGGIO RENATICO | SP69 VIRGILIANA |
| SP8 DI POGGIO RENATICO | SP37 S.NICOLÒ-MASI TORELLO | SP70 CISPADANA |
| SP9 BONDENO-CASUMARO | SP38 CARDINALA | SP71 STRADA ALBERELLI |
| SP10 FILO-LONGASTRINO | SP39 OSTELLATO-MIGLIARINO | SP72 STRADA ARGINE AGOSTA |
| SP11 ARIANO-MESOLA | SP40 ARGINE DI CONFINE "LUIA" | SP73 STRADA ARSA PEGA |
| SP12 BIVIO PAMPANO-ARIANO | SP41 RIGA | SP74 STRADA BELBOSCO |
| SP13 CASUMARO-PILASTRELLO | SP43 CIRCONVALLAZIONE DI MESOLA | SP75 STRADA CANALE PEGA |
| SP14 VALLALBANA | SP45 BONDENO-FINALE EMILIA | SP76 STRADA GIRALDA |
| SP15 VIA DEL MARE | SP46 CENTO-ALBERONE | SP77 GORO-GORINO |
| SP16 COPPARO-CODIGORO | SP47 PONTE NERO-PONTE ACCURSI | SP78 STRADA FIUME-ISTRIA |
| SP17 IOLANDA DI SAVOIA-BERRA | SP48 PORTOMAGGIORE-ARGENTA | SP79 STRADA MONDONUOVO |
| SP18 BONDENO-FICAROLO | SP50 VIGARANO MAINARDA-POGGIO RENATICO | SP80 STRADA PEGA OVEST |
| SP18/A BONDENO-FICAROLO BIS | SP51 NUOVA CARRIERA | SP81 STRADA TERZONE |
| SP19 BONDENO-FERRARA | SP52 GORO-VOLANO | SP82 STRADA DOSSO RASTRELLO |
| SP20 FERRARA-FORMIGNANA | SP53 CODIGORO-LAGOSANTO | SP83 STRADA ARGINE MEZZANO |
| SP21 LAGOSANTO-VACCOLINO | SP54 CODIGORO-POMPOSA | SP870 RACCORDO SP8-SP870 |
| SP22 BIVIO PASSO SEGNI-CORREGGIO | SP55 LAGOSANTO - ROTA ZAMBUSI | |
| SP22/A ALLACCIAMENTO SP22-SP29 | SP56 LE CONTANE-SERRAVALLE | |
| SP23 FINAL DI RERO-ROVERETO | SP57 PORTO VERRARA-SAN CARLO | |
| SP24 RO-COLOGNA | SP58 BOCCHETTO-MARENGHINO | |
| SP25 POGGIO RENATICO-SANTA MARIA CODIFUME | SP59 BEVILACQUA | |

LEGENDA:

- ALTO FERRARESE
- BASSO FERRARESE



ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine,
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati,

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleva

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- 12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Allegato 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ PROVINCIALE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE

MATRICE DEI RISCHI

Allegato C) al Capitolato

Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico dell'Ente	Rischio a carico del Concessionario
Rischio di contrazione della domanda	Il numero degli interventi è legato al numero di sinistri che si verificano sulla rete stradale provinciale che necessitano di attività di pulizia e ripristino della sede stradale e delle pertinenze. Nel corso della concessione, pertanto, il numero di sinistri per i quali viene individuato il responsabile e richiesto l'intervento da parte delle Forze dell'Ordine può variare notevolmente rispetto all'andamento storico. I ripristini nei quali non viene individuato il responsabile restano a carico del Concessionario.	Media/Alta	N.A.	N.A.	Rischio di mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dal Concessionario
Rischio di disponibilità	Rischio legato alla disponibilità della sede operativa, dei mezzi di intervento (anche legato alla necessità di manutenzioni straordinarie) e del personale necessario.	Media	Regolare manutenzione di mezzi e attrezzature, predisposizione di un piano di sostituzione del personale.	N.A.	Rischio interamente a carico del Concessionario
Rischio normativo o congiunturale	Rischio che modifiche normative o altri eventi esterni dipendenti dalla congiuntura economica alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del contratto	Media		Recesso del Concessionario dal contratto o necessità di revisione del contratto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.	Rischio di non ricorrenza di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili che giustifichino la revisione del contratto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.
Rischio finanziario	Rischio di aumento dei tassi di interesse, in caso di esposizione del concessionario verso istituti di credito	Media			Rischio interamente a carico del Concessionario
Rischio di insolvenza	Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	Alta	Porre in essere adeguate procedure per l'individuazione dei responsabili e per la gestione e recupero dei crediti	Rischio a carico del Concedente per quanto riguarda i danni arrecati al patrimonio provinciale nel caso in cui non sia stato identificato il responsabile come indicato all'art. 1 del Capitolato.	Rischio a carico del Concessionario per quanto riguarda il mancato o parziale recupero degli oneri sostenuti per l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.
Rischio di inaffidabilità, inadeguatezza e obsolescenza delle modalità operative e della tecnologia utilizzata	Rischio della necessità di adeguare le modalità operative e le tecnologie e mezzi utilizzati al fine di fronteggiare in sicurezza e secondo le norme vigenti gli interventi di bonifica.	Media	Pianificare investimenti in tecnologia e formazione del personale		Rischio interamente a carico del Concessionario